

Art. 4 - Altri interventi ed opere soggetti a denuncia di inizio attività

1. Sono inoltre soggetti alla presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/01 i seguenti interventi ed opere:
- a. le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dell'articolo 2, comma 2, lettera f;
 - b. le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardano le coltivazioni di cave e torbiere. Le cave sono soggette alla disciplina della L.R. 1 dicembre 1997, n. 90;
 - c. la realizzazione di parcheggi, di cui all'articolo 9 della legge 22 marzo 1989 n. 122;
 - d. interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche di cui dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 qualora consistenti in rampe, ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala realizzati all'esterno, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 - e. opere di abbattimento delle barriere architettoniche di collegamento verticale in edifici esistenti realizzate in deroga ai sensi del successivo art. 98 bis;
 - f. strutture di sostegno per l'installazione di impianti pubblicitari quali insegne su palo, insegne sulla copertura, totem ecc. Il messaggio pubblicitario è soggetto alla autorizzazione di cui all'apposito Regolamento degli Impianti Pubblicitari.
 - g. realizzazione di piscine nell'area di pertinenza degli edifici esistenti;
 - h. perforazione di pozzi ed opere annesse per la captazione di acque dalla falda idrica (l'autorizzazione all'attingimento deve essere richiesta all'Ente competente alla tutela delle acque);
 - i. installazione entro terra di serbatoi destinati al deposito di carburanti e oli combustibili e cisterne di accumulo idrico;
 - j. muri di sostegno e rilevati in genere, non facenti parte di nuove opere stradali.
 - k. l'apertura di nuovi accessi su strade e aree pubbliche o la modifica di quelli esistenti;
 - l. l'installazione di nuovi impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento o la modifica di quelli esistenti quando comportano opere esterne, fermo restando quanto previsto al successivo art. 66 comma 3. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la certificazione di conformità ai limiti di emissione acustica verificata con l'impianto in funzione;
 - m. l'installazione di sistemi per la produzione di energia alternativa quali

Art. 4 - Altri interventi ed opere soggetti a denuncia di inizio attività

1. Sono inoltre soggetti alla presentazione della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/01 i seguenti interventi ed opere:
- a. le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici esistenti, fermo restando quanto stabilito dell'articolo 2, comma 2, lettera f;
 - b. le opere di demolizione, i reinterri e gli scavi che non riguardano le coltivazioni di cave e torbiere. Le cave sono soggette alla disciplina della L.R. 1 dicembre 1997, n. 90;
 - c. la realizzazione di parcheggi, di cui all'articolo 9 della legge 22 marzo 1989 n. 122;
 - d. interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche di cui dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 qualora consistenti in rampe, ascensori, piattaforme elevatrici e servoscala realizzati all'esterno, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
 - e. opere di abbattimento delle barriere architettoniche di collegamento verticale in edifici esistenti realizzate in deroga ai sensi del successivo art. 98 bis;
 - f. strutture di sostegno per l'installazione di impianti pubblicitari quali insegne su palo, insegne sulla copertura, totem ecc. Il messaggio pubblicitario è soggetto alla autorizzazione di cui all'apposito Regolamento degli Impianti Pubblicitari.
 - g. realizzazione di piscine nell'area di pertinenza degli edifici esistenti;
 - h. perforazione di pozzi ed opere annesse per la captazione di acque dalla falda idrica (l'autorizzazione all'attingimento deve essere richiesta all'Ente competente alla tutela delle acque);
 - i. installazione entro terra di serbatoi destinati al deposito di carburanti e oli combustibili e cisterne di accumulo idrico;
 - j. muri di sostegno e rilevati in genere, non facenti parte di nuove opere stradali.
 - k. l'apertura di nuovi accessi su strade e aree pubbliche o la modifica di quelli esistenti;
 - l. l'installazione di nuovi impianti di riscaldamento, climatizzazione e condizionamento o la modifica di quelli esistenti quando comportano opere esterne, fermo restando quanto previsto al successivo art. 66 comma 3. Alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la certificazione di conformità ai limiti di emissione acustica verificata con l'impianto in funzione;
 - m. *abrogato*
 - n. l'installazione o la modifica di canne fumarie, condotti di esalazione e canalizzazioni in genere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 66 comma 3;

ALLEGATO A –

<p>pannelli solari, fotovoltaici, ecc.;</p> <ul style="list-style-type: none">n. l'installazione o la modifica di canne fumarie, condotti di esalazione e canalizzazioni in genere, fermo restando quanto previsto al successivo art. 66 comma 3;o. gli arredi e manufatti di cui al precedente art. 2 comma 3 che riguardino immobili o aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04;p. gli arredi e manufatti di cui al precedente art. 2 comma 3 che riguardino immobili in zona extraurbana classificati A1, B1 e B2 e immobili in zona urbana soggetti alle categorie di intervento CPI 1, CPI 2 e CPI 3.	<ul style="list-style-type: none">o. gli arredi e manufatti di cui al precedente art. 2 comma 3 che riguardino immobili o aree vincolate ai sensi del D.Lgs 42/04;p. gli arredi e manufatti di cui al precedente art. 2 comma 3 che riguardino immobili in zona extraurbana classificati A1, B1 e B2 e immobili in zona urbana soggetti alle categorie di intervento CPI 1, CPI 2 e CPI 3.
---	---